

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda la documentazione di accompagnamento dei prodotti della pesca congelati importati direttamente da una nave frigorifero

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, secondo comma,visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce, tra l'altro, che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedono affinché l'importazione avvenga solo se sono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004.
- (2) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che all'atto dell'importazione nell'Unione ciascuna partita di prodotti di origine animale sia accompagnata da un documento conforme a determinati requisiti. A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, di detto regolamento, tuttavia, quando i prodotti della pesca sono importati, tra l'altro, direttamente da una nave frigorifero, tale documento può essere sostituito da un documento firmato dal comandante.
- (3) I modelli di certificato sanitario, compreso un modello per l'importazione di prodotti della pesca, sono stabiliti nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n.

854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 <sup>(3)</sup>.

- (4) Gli Stati membri e le organizzazioni delle parti interessate hanno chiesto alla Commissione di stabilire un modello di documento che deve essere firmato dal comandante allo scopo di armonizzare le informazioni richieste e le procedure applicate quando i prodotti della pesca congelati sono importati nell'Unione direttamente da una nave frigorifero.
- (5) Il modello di documento che deve essere firmato dal comandante deve fare specifico riferimento alle disposizioni stabilite nell'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la manipolazione dei prodotti della pesca a bordo delle navi frigorifero. Il modello di documento deve inoltre essere compatibile con il sistema elettronico di scambio di certificati sanitari e di documenti di importazione tra le autorità nazionali competenti per le questioni sanitarie relative ad animali vivi e prodotti di origine animale (TRACES).
- (6) Occorre quindi stabilire un modello armonizzato di documento che deve essere firmato dal comandante quando i prodotti della pesca sono importati nell'Unione direttamente da una nave frigorifero. È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2074/2005.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1


Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

- (1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<sup>(3)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.



"Articolo 6

**Modelli di certificati sanitari e di documenti per le importazioni di taluni prodotti di origine animale di cui ai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004**

1. I modelli di certificati sanitari e di documenti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, da utilizzare per l'importazione dei prodotti di origine animale elencati nell'allegato VI del presente regolamento, figurano in detto allegato.

2. Il modello di documento che deve essere firmato dal comandante e che può sostituire il documento richiesto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 quando i prodotti della pesca sono importati direttamente

da una nave frigorifero, come disposto all'articolo 15, paragrafo 3, del medesimo regolamento, figura nell'allegato VI del presente regolamento."

- (2) L'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2012.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2011

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO



## ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

(1) Il titolo dell'allegato VI e le sezioni da I a VI sono sostituiti dal testo seguente:

**'MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI E DI DOCUMENTI PER LE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE**

## SEZIONE I

**CAPITOLO I**

## COSCE DI RANA E LUMACHE

I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di cosce di rana e di lumache devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice I del presente allegato.

**CAPITOLO II**

## GELATINA

Fatte salve le altre norme specifiche dell'Unione, in particolare le norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e agli ormoni, i certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di gelatina e di materie prime per la produzione di gelatina devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice II del presente allegato.

**CAPITOLO III**

## COLLAGENE

Fatte salve le altre norme specifiche dell'Unione, in particolare le norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e agli ormoni, i certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di collagene e di materie prime per la produzione di collagene devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice III del presente allegato.

**CAPITOLO IV**

## PRODOTTI DELLA PESCA

Il certificato sanitario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di prodotti della pesca deve essere conforme al modello figurante nell'appendice IV del presente allegato.

**CAPITOLO V**

## MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Il certificato sanitario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di molluschi bivalvi vivi deve essere conforme al modello figurante nell'appendice V del presente allegato.

**CAPITOLO VI**


## MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI

Il certificato sanitario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di miele e altri prodotti apicoli deve essere conforme al modello figurante nell'appendice VI del presente allegato.

## SEZIONE II

## MODELLO DI DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE FIRMATO DAL COMANDANTE

Il modello di documento che deve essere firmato dal comandante e che può sostituire il documento richiesto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 quando i prodotti della pesca congelati sono importati direttamente da una nave frigorifero, come disposto all'articolo 15, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è conforme al modello di documento figurante nell'appendice VII del presente allegato."




(2) È aggiunta la seguente appendice VII:

"Appendice VII dell'allegato VI

**MODELLO DI DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE FIRMATO DAL COMANDANTE E CHE ACCOMPAGNA I PRODOTTI DELLA PESCA CONGELATI IMPORTATI DIRETTAMENTE NELL'UNIONE EUROPEA DA UNA NAVE FRIGORIFERO**


<b>Parte I: Informazioni relative alla partita</b>	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.		
	Nome					
	Indirizzo		I.3.			
	Codice postale		I.4.			
	Tel.					
	I.5. Destinatario		I.6.			
	Nome					
	Indirizzo					
	Codice postale					
	Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8.	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine		I.12.			
	Nome		Numero di riconoscimento			
	I.13.		I.14.			
I.15.		I.16. PIF di entrata nell'UE				
		I.17.				
I.18.		I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
		I.20. Quantità				
I.21.		I.22. Numero di colli				
I.23.		I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per:						
Consumo umano <input type="checkbox"/>						
I.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce						
Specie (nome scientifico)		Numero di colli		Peso netto		



PAESE

Prodotti della pesca

Parte II: Certificazione	I.(bis)	<b>Altre informazioni</b>		
		Zona/e di pesca:		
		Numero IMO/Lloyd's (eventuale) o indicativo di chiamata della nave:		
		Periodo di pesca:	Data di inizio: .../.../...	Data di fine: .../.../...
	II.	Attestato sanitario	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	<b>Attestato sanitario</b>		
		Il sottoscritto dichiara che:		
		— la nave figura nell'elenco di navi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione europea (è iscritta nell'elenco UE);		
		— la nave dispone di un programma basato sui principi HACCP per il controllo dei pericoli;		
		— la parte della nave in cui i prodotti della pesca sono manipolati, le attrezzature, i contenitori e i magazzini frigorifero per i prodotti della pesca sono mantenuti puliti e in buono stato di manutenzione;		
		— i prodotti della pesca sono stati posti al riparo dalle contaminazioni e dall'azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore appena possibile dopo il caricamento a bordo e sono stati manipolati in modo da evitare danneggiamenti;		
		— i prodotti della pesca non sono stati contaminati da carburante, acque di sentina o parassiti;		
		— le operazioni di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione e taglio delle pinne sono state effettuate nel rispetto delle norme igieniche appena possibile dopo la cattura e i prodotti sono stati lavati immediatamente ed abbondantemente. I visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica sono stati rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano;		
		— solo acqua di mare pulita è stata utilizzata in alternativa all'acqua potabile per la manipolazione e il lavaggio dei prodotti della pesca;		
		— i prodotti della pesca sono stati sottoposti ad un controllo visivo alla ricerca di parassiti visibili e i prodotti manifestamente infestati da parassiti non sono immessi sul mercato per il consumo umano;		
		— il congelamento è stato effettuato nel rispetto delle norme igieniche appena possibile dopo la cattura;		
		— i prodotti della pesca congelati sono stati mantenuti a una temperatura non superiore a - 18 °C in ogni parte della massa; tuttavia, i pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a - 9 °C;		
		— i blocchi congelati sono stati adeguatamente confezionati nel rispetto delle norme igieniche prima dello sbarco;		
		— gli imballaggi recano un marchio di identificazione che indica il numero di riconoscimento della nave frigorifero e lo Stato di bandiera;		
		— il materiale di confezionamento non è fonte di contaminazione ed è stato conservato in modo tale da non essere esposto al rischio di contaminazione.		
		<b>Note parte I:</b>		
		— Casella I.1: Nome e indirizzo (via, città e regione/provincia/stato, se del caso), numeri di telefono e di fax o indirizzo e-mail del proprietario o del responsabile della nave.		
		— Casella I.2: Un numero di documento unico secondo il proprio sistema di classificazione.		
		— Casella I.5		
		Nome e indirizzo (via, città e codice postale)		
		— della persona fisica o giuridica che riceve la partita direttamente importata nello Stato membro di destinazione.		



## PAESE

## Prodotti della pesca

- Casella I.7: Il paese di cui batte bandiera la nave che rilascia il presente documento.
- Casella I.11: Il nome della nave frigorifero da cui sono importati direttamente i prodotti della pesca e il suo numero di riconoscimento come elencati conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.
- Casella I.19: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane al capitolo 03.03.
- Casella I.20: Peso netto totale in chilogrammi (somma di I.28).
- Casella I.22: Somma di I.28.
- Casella I.25: Barrare la casella "Consumo umano".
- Casella I.27: Barrare la casella se l'UE è la destinazione finale.
- Casella I.28: Indicare le varie specie con il nome scientifico, il numero di colli e il peso netto.

Comandante della nave frigorifero

Nome e cognome (in stampatello):

Data:

Firma:

Timbro:

